



REGIONE ABRUZZO

Servizio Attività di Collegamento con l'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it



S P E C I A L E
***I NUOVI ORIENTAMENTI SUGLI AIUTI
DI STATO A FINALITA' REGIONALE 2007-2013***

NUMERO 3 - MARZO 2006

Approfondimenti su tematiche di interesse per la Regione Abruzzo

I N D I C E - S O M M A R I O

Presentazione

1. I nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Scheda esplicativa con note di raffronto alle proposte originarie. Fiche informativa n. 8 del 6 marzo 2006. Servizio attività di collegamento con l'U.E. Bruxelles;

2. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. *[COM 2006/C54/08]*

3. Regional Aid 2007-2013 - Map - DG COMP - G1 12/2005;

4. Bozza di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti;

P R E S E N T A Z I O N E

Il 21 dicembre dello scorso anno, a qualche giorno di distanza dall'accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, giungeva a compimento un altro importante percorso "negoziale", certamente meno noto e - per alcuni versi - "meno ufficiale", ma parimenti decisivo anche per la nostra Regione.

Ci riferiamo al processo di revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale, che - come noto - vengono adottati nell'ambito di un processo che parte dal Consiglio europeo per quanto riguarda i principi generali, ma si svolge essenzialmente dinanzi alla Commissione per quanto attiene al merito.

A tal proposito, qualcuno ha parlato di "comitato di pietra", proprio a testimoniare l'intangibilità, a livello di Consiglio, delle decisioni assunte, con la conseguenza che lo spazio di negoziato vero e proprio in questi casi si trasferisce a livello dei gabinetti dei Commissari e riguarda l'ultima fase del processo, quella squisitamente politica che si svolge dinanzi al Collegio dei Commissari ed ha per oggetto l'adozione finale del provvedimento.

Ed in molti in questi mesi abbiamo assistito con trepidazione crescente all'iter lungo e travagliato dei nuovi orientamenti, combattuti tra una impostazione di riforma radicale, legata al diktat imposto dal Consiglio: "aiuti pochi e più mirati" nel quadro delle nuove esigenze determinate dall'allargamento ed una strenua difesa, da parte di alcuni Stati (Francia, Germania, Gran Bretagna ed Austria), di maggiori spazi di intervento per la grande industria e, di altri, tra cui l'Italia, di uno spazio di manovra "più confortevole" per gli squilibri regionali.

Quanto ai secondi, come si ricorderà, le proposte iniziali della Commissione erano molto penalizzanti per l'Italia. In particolare, l'Abruzzo sarebbe rimasto pressoché totalmente escluso dal beneficio dell'esenzione ex art. 87.3.c (di cui viceversa ha goduto nel precedente periodo di programmazione) con conseguenze facilmente intuibili per una regione che negli ultimi anni ha segnato una brusca inversione di tendenza rispetto ai trend di crescita precedenti.

Ed analogamente a quanto avvenuto con le prospettive finanziarie, l'Italia ha limitato i danni soltanto al photo-finish, ottenendo una transizione più graduale ai nuovi parametri, con previsione di un periodo di phasing-out di due anni, nonché la riduzione da 100.000 a 50.000 (e sino a 20.000) in casi debitamente

motivati e giustificati, del coefficiente di popolazione ammissibile nelle aree 87.3.c (il che renderà possibile intervenire in ambiti più circoscritti rispetto alla proposta originaria).

Ne scaturisce un quadro assai complesso, del quale dovranno tenere conto gli Stati (e le regioni) nel corso del processo di elaborazione delle c.d. “Carte degli aiuti a finalità regionale” soggetta ad esame, previa notifica, da parte della Commissione europea, a norma dell’art. 88, comma 3, del Trattato.

La partita decisiva si gioca ora sul versante interno perché, sebbene fondate su criteri obiettivi e predeterminati, le decisioni che sarà ora chiamato ad assumere lo Stato, ivi inclusa la scelta di specifici indicatori economici nell’ambito di quelli suggeriti dalla Commissione, vertono su materia ove residua un notevole grado di discrezionalità.

In considerazione dell’estrema importanza dell’argomento, riteniamo opportuno trattarne in modo approfondito attraverso un numero speciale della nostra Newsletter.

Nelle pagine seguenti, pertanto, oltre al provvedimento ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella sua versione definitiva soltanto lo scorso 4 marzo, presentiamo una dettagliata scheda tecnica esplicativa predisposta dal Servizio, con note di raffronto alle proposte originarie, nonché alcuni documenti di sicuro interesse, tra cui la bozza di regolamento sulle regole di esenzione relative agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, nella versione disponibile in lingua italiana, che verrà discussa in sede consultiva nella riunione multilaterale convocata per il prossimo 6 aprile 2006 ed una prima proiezione della Commissione sulla futura zonizzazione 2007-2013.

Come di consueto, rimaniamo a disposizione di quanti, tra i nostri interlocutori istituzionali, ritengano di approfondire ulteriormente taluni aspetti della materia.

(Servizio di Collegamento con l’U.E. - 15 marzo 2006)

	DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE	<u>N. 08</u>
	<i>SERVIZIO ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES</i>	06.03.2006
	FICHE INFORMATIVA	

I NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE 2007-2013

SCHEDA ESPLICATIVA
CON NOTE DI RAFFRONTO ALLE PROPOSTE ORIGINARIE

I. INTRODUZIONE

Le carte degli aiuti regionali degli Stati membri, le quali - come è noto - definiscono le regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE, giungeranno a scadenza il 31.12.2006.

Nell'elaborare i nuovi orientamenti la Commissione ha tenuto conto, da una parte, delle determinazioni dei vari consigli europei che a più riprese si erano pronunciati sull'argomento (Lisbona, Göteborg e, in particolare, Stoccolma e Barcellona) e dall'altra della "Terza relazione sulla coesione economica e sociale" del Commissario Micheal Barnier.

L'opera di revisione si è pertanto indirizzata verso l'obiettivo di "ridurre l'ammontare complessivo degli aiuti riorientandoli verso aree orizzontali di comune interesse, anche rispetto agli obiettivi della coesione" nella convinzione che la scelta di un approccio tematico in luogo di un approccio basato su aree geografiche (approccio basato sulle carte) dovrebbe permettere una maggiore coerenza tra politica regionale e politica di concorrenza, in quanto i temi selezionati discendono da obiettivi comuni ad entrambe le politiche, di volta in volta evidenziati dai Consigli europei.

Gli elementi chiave di questo programma legislativo sono esplicitati nella comunicazione del 20 aprile 2004 dal titolo "Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa competitiva", nella quale la Commissione ha precisato di voler pervenire alla revisione di praticamente tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, ad eccezione della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, prima della fine del 2006.

Sulla base di questo programma, la Commissione ha elaborato una serie di proposte, la prima delle quali, rilasciata in forma di "non-paper" e dell'aprile 2004, le quali sono state discusse con gli Stati

membri, tra l'altro, nel corso di due riunioni multilaterali che si sono tenute il 2 febbraio ed il 15/16 settembre 2005.

Alla luce della discussione che ne è scaturita, i servizi della DG Concorrenza hanno formalizzato una proposta di comunicazione dettagliata che è stata approvata dal Collegio dei Commissari il 21 dicembre dello stesso anno e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea lo scorso 4 marzo 2006.

II. LE PROPOSTE ORIGINARIE

Come accennato, la proposta di revisione degli "Orientamenti" in materia di aiuti di Stato a finalità regionale si fonda su due priorità:

- concentrazione rigorosa della possibilità di concedere aiuti a finalità regionale esclusivamente in favore delle regioni che ne hanno obbiettiva necessità;
- riduzione sostanziale delle intensità d'aiuto per i progetti d'investimento regionali.

In particolare, nelle prime versioni venivano incluse nel nuovo campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) soltanto le Regioni in cui il PIL pro capite (misurato in standard di potere d'acquisto) non superasse il 75% della media dell'UE a 25.

Inoltre, conformemente a quanto indicato nella "Terza relazione sulla coesione", il rispetto del criterio del 75% sarebbe stato valutato soltanto a livello di NUTS-II (Regioni) al fine di evitare anomalie statistiche.

Quanto alle restanti Regioni, sarebbero state ammesse a beneficiare di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) soltanto:

- le regioni NUTS-II, attualmente rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) in cui il PIL pro capite è superiore al 75% della media dell'UE 25, ma pari o inferiore al 75% della media dell'UE 15 (c.d. "regioni ad effetto statistico");
- le regioni NUTS-II che attualmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nelle quali il PIL pro capite nel frattempo ha superato il 75% della media per l'UE 15 (c.d. "regioni a sviluppo economico");
- le regioni NUTS-III a bassa densità di popolazione e con una popolazione di meno di 12,5 abitanti/km², secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 10 dicembre 1994.

Dunque, al di là delle zone a scarsa densità di popolazione, l'Abruzzo - al pari di tutte le altre Regioni escluse dalla lettera a) - sarebbe stato escluso anche dal beneficio di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c).

Quanto alle modalità di calcolo dei massimali, per semplificare la gestione dei regimi di aiuto da parte delle autorità pubbliche, oltre che evitare interpretazioni dubbie circa il trattamento fiscale da riservare a

taluni tipi di aiuti, veniva proposto che l'intensità dell'aiuto fosse espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL) e non in equivalente sovvenzione netto (ESN, vale a dire il valore attuale dell'elemento di aiuto di sovvenzioni, prestiti, garanzie, ecc. dopo le imposte, espresso in percentuale del valore attuale dei costi dell'investimento ammissibili agli aiuti) come avviene attualmente, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

II.1. IL DIBATTITO

Nell'ambito del confronto promosso in merito alle prime proposte, sono state presentate un gran numero di osservazioni da parte degli Stati membri più direttamente colpiti dall'esclusione di molte delle regioni che attualmente beneficiano della deroga.

La maggior parte di esse richiedeva il mantenimento, dopo il 2006, di una qualche forma di aiuto agli investimenti per le imprese di grandi dimensioni al di fuori delle regioni assistite. Dal canto suo la Commissione rispondeva che gli aiuti regionali agli investimenti dovevano essere destinati esclusivamente alle regioni più povere della Comunità per ragioni di equità, mentre che gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni situate al di fuori di tali regioni dovessero essere rivolti a sostenere misure più direttamente legate al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona, in particolare mediante il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, nonché alla formazione e all'attrazione di manodopera qualificata.

II.2. LA NUOVA VERSIONE

Dopo una lunga pausa di riflessione, nel mese di settembre la Commissione opera un brusco e, per taluni aspetti, sorprendente *revirement* e presenta una nuova versione della proposta che contiene adattamenti e novità particolarmente significativi.

Tra le principali novità vanno menzionate:

Incremento del tetto massimo di popolazione

Il tetto comunitario di popolazione ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale passava dal 35,3% della prima versione al 43,1%, con un incremento del 7,8%.

Ammissibilità delle regioni ex art. 87.3.c)

Le regioni ammissibili al sostegno per le aree 87. 3.c) non erano più scelte dalla Commissione (come nelle proposte originarie), ma individuate attraverso due distinte fasi che prevedevano:

A) la fissazione (come sopra) del tetto massimo di popolazione da parte della Commissione;

B) la determinazione da parte di ciascuno Stato delle regioni 87.3.c), nel rispetto del tetto di popolazione e di specifici criteri che riproponevano talune delle indicazioni contenute nella prima versione.

Regioni ad “effetto statistico”

Si specificava che le regioni soggette ad “effetto statistico” sarebbero risultate ammissibili alla deroga *ex art. 87.3 a)* fino al 31 dicembre 2009. Peraltro, nel corso del medesimo anno (2009) la Commissione avrebbe rivisto la posizione di tali regioni sulla base delle *performances* economiche registrate nel periodo precedente, con possibilità di estendere lo status *ex 87.3.a)* fino alla fine del 2013.

Regioni a “sviluppo economico”

La Commissione avrebbe permesso agli Stati membri di continuare a sostenere tali regioni per tutta la durata del periodo (2007-2013), ai sensi dell'art. 87.3.c).

Aumento delle intensità di aiuto

Le intensità di aiuto per le regioni 87.3 a), in relazione ai diversi scaglioni di PIL considerati, passavano da 30-35-40% a 30-40-50% (favorendo così i nuovi Stati membri) e aumentava, nel contempo, il bonus per le regioni ultraperiferiche;

L'intensità di aiuto per le regioni 87.3.c) veniva fissato nella misura del 15%. L'intensità, peraltro, poteva essere aumentata in caso di regioni confinanti con regioni 87.3.a), (in tal caso il differenziale non avrebbe dovuto superare il 20%) e ridotta, viceversa, qualora la regione NUTS-III avesse registrato buone performance nei livelli di PIL/occupazione.

Aiuto per l'insediamento e la crescita delle piccole imprese

La Commissione proponeva l'attivazione di aiuti a favore delle piccole imprese in regioni 87.3.a) e c) sulla base dei seguenti criteri:

- aiuti fino a 3mln di euro ad impresa, in regioni 87.3.a) e fino a 2mln di euro per le regioni 87.3.c), con possibilità di aumentare tali importi fino ad 1mln di euro per impresa, qualora la regione avesse un PIL pro capite inferiore al 50% della media EU-25;
- per i primi tre anni, l'intensità di aiuto fosse pari, al massimo, al 35% e al 25% nelle regioni - rispettivamente - 87.3 a) e c). Successivamente le intensità sarebbero passate al 25% e 15%;
- gli aiuti sarebbero dovuti essere legati a spese effettivamente sostenute nei primi 5 anni di vita, vale a dire nelle fasi di creazione/ampliamento dell'impresa, anche non necessariamente legate ad investimenti. Risultavano ammissibili le spese relative a personale, ammortamenti, interessi su debiti esterni, dividendi su impieghi di capitale proprio ad un tasso di riferimento, affitti, leasing per

attrezzature, energia, acqua, riscaldamento, tasse e altre spese amministrative diverse dall’IVA. I beneficiari rimanevano ammissibili per gli aiuti all’investimento iniziale.

Aiuti al funzionamento

Veniva confermata la possibilità di aiuti al funzionamento nelle regioni 87.3.a). Inoltre, per le regioni che avessero perso lo status di 87.3.a) (Sardegna) veniva previsto un periodo di 2 anni per il “*phasing-out*” degli aiuti al funzionamento esistenti;

Vincolo temporale di mantenimento dell’investimento

Veniva fissato in 5 anni, con possibilità di riduzione a 3 per le PMI.

II.3. LA POSIZIONE ITALIANA

Rispetto al nuovo impianto, l’Italia ha manifestato subito il proprio dissenso.

In linea generale ha ritenuto che la proposta di aumentare la quota di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale non fosse in linea con il principio generale della riduzione del volume complessivo degli aiuti di Stato nell’intera UE, enunciato nei diversi Consigli europei e fedelmente riproposto in tutti i documenti precedenti della Commissione.

Inoltre ha rilevato che i nuovi criteri di ripartizione proposti con riferimento alle aree 87.3.c) la vedevano penalizzata rispetto al passato, con una perdita di popolazione ammissibile pari al 61%.

In particolare, ha sostenuto che la determinazione di un *plafond* di popolazione pari al 6,7%, da ripartire tra tutti gli Stati membri a titolo di 87.3.c) ulteriore rispetto a quello (4%), derivante dall’applicazione dei criteri dello sviluppo economico e della bassa densità di popolazione, già ricompreso nel 35,3% ed i criteri adottati per effettuare tale riparto, invece di compensare le disuguaglianze interne agli Stati membri, rischiassero di avvantaggiare gli stati più ricchi, in quanto le loro regioni più arretrate avrebbero beneficiato di forme di assistenza nuove, slegate dal confronto coi livelli medi europei.

In altre parole, sarebbe stato consentito agli Stati più ricchi con poca o alcuna copertura *ex art.* 87.3.a), di usufruire di una flessibilità aggiuntiva, negata agli Stati che dovevano ancora fronteggiare problemi di crescita economica e di divario territoriale. Come se tale quota, invece di sopperire, secondo ulteriori criteri, al disagio territoriale, rispondendo ad un’esigenza di flessibilità richiesta in generale da tutti gli Stati membri, penalizzasse di fatto gli Stati che, in presenza di condizioni oggettive di disagio territoriale, vedevano così sensibilmente ridotto il loro margine di intervento, a causa dell’introduzione di siffatta quota aggiuntiva.

III. LA VERSIONE DEFINITIVA

I nuovi orientamenti adottati in via definitiva lo scorso 21 dicembre includono una serie di adattamenti che sono stati operati anche in relazione alle osservazioni pervenute da parte degli Stati.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia vanno evidenziati i seguenti:

- previsione di una maggiore flessibilità nella scelta delle regioni aventi lo status di "regioni 87.3.c". In breve, ciò permetterà all'Italia di proporre aree di dimensioni inferiori, scelte in conformità ad appropriati indicatori scelti autonomamente nell'ambito di quelli proposti dalla Commissione. A patto che tali aree abbiano un minimo di 50.000 abitanti ed in taluni, limitati casi persino 20.000, (la regola generale ne richiede 100000), sarà in questo modo possibile aiutare i distretti industriali, o intervenire per affrontare le difficoltà legate a cambiamenti strutturali di grandi dimensioni o al declino industriale.
- previsione di un periodo transitorio di due anni, nel corso del quale sarà possibile continuare a distribuire aiuti regionali *ex art.* 87.3.c) sino ai due terzi delle regioni che non risulterebbero più ammissibili con i nuovi requisiti. Specificamente, questo significa che l'Italia riceverà, nel biennio 2007-2008, un'allocazione addizionale pari al 5.6% della propria popolazione;
- previsione di un periodo transitorio di tre anni per l'eliminazione progressiva delle regioni c.d. "ad effetto statistico". In concreto ciò significa che la Basilicata potrà mantenere il proprio *status* di regione 87.3.a) fino alla fine del 2010 (e non fino al 2009 come originariamente previsto).

In generale gli aspetti presi in considerazione dal provvedimento sono:

Determinazione del tetto massimo di popolazione

Il tetto comunitario di popolazione ammissibile agli aiuti viene determinato nella misura del **42%**, inferiore dell'1,1% rispetto a quello dell'ultima versione (43,1%);

Modalità di fissazione del tetto massimo per ciascuno Stato

La Commissione fissa il massimale di copertura di popolazione degli aiuti per ciascuno Stato membro sulla base del seguente metodo illustrato:

In via preliminare, a ciascuno stato membro vengono assegnate automaticamente:

- una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'art. 87,3.a ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni c.d. "ad effetto statistico" (c.d. regioni "a sviluppo economico" - Per l'Italia la Sardegna);

- una quota in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione;

Quindi si deduce dal massimale complessivo del 42% della popolazione UE-25:

- la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione del criterio "di soglia" del PIL inferiore al 75% della media comunitaria;

- la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione del criterio delle "regioni ultraperiferiche" (anche per soglie del PIL superiori al 75% della media comunitaria);

- la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione del criterio delle regioni c.d. "ad effetto statistico" (su base transitoria sino al 31.12.2010, con necessità di riesame successivo sulla base della media triennale dei dati sul PIL disponibili presso Eurostat e con possibilità di eventuale "retrocessione" al rango ex 87.3.c. per soglie del PIL superiori al 75% della media comunitaria);

Infine, la differenza così ottenuta viene ripartita tra gli Stati membri utilizzando un criterio che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni in un contesto sia nazionale che comunitario (Cfr. formula di cui all'allegato IV della Comunicazione) e tenendo conto della *safety-net* relativa al 50% della copertura in termini di popolazione prevista in base agli Orientamenti del 1998.

Per l'Italia il tetto relativo alla copertura totale in termini di popolazione 2007-2013 è fissato al **34,1%** della popolazione (a cui si va aggiunta una quota aggiuntiva transitoria per il solo periodo 2007-2008 del **5,6%** ai sensi dell'art. 87.3.c).

Ammissibilità delle regioni ex art. 87.3.c)

La Commissione ritiene che possano essere ammissibili alla selezione operata dagli Stati membri in vista della concessione di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti a norma della deroga di cui all'art. 87.3.c):

- regioni c.d. "a sviluppo economico";
- regioni a scarsa densità di popolazione (NUTS-II: densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato; NUTS-III: densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato) . E' tuttavia consentita una certa flessibilità entro limiti espressamente stabiliti);
- regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100.000 abitanti, situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che abbiano un PIL pro-capite inferiore alla

- media UE-25 **ovvero** che abbiano un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti che abbiano un PIL pro-capite inferiore alla media UE-25 **ovvero** che abbiano un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
 - isole ed altre regioni caratterizzate da analogo isolamento geografico che abbiano un PIL pro-capite inferiore alla media UE-25 **ovvero** che abbiano un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
 - isole con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e altre comunità con meno di 5000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;
 - le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex art. 87.3.a;
 - le regioni NUTS-III o parti di esse aventi o un confine territoriale oppure un confine con le acque territoriali per meno di trenta chilometri con un Paese che non è uno stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA.

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50.000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. In tal caso spetterà agli Stati membri dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario.

Inoltre per consentire ulteriore flessibilità per far fronte a disparità molto localizzate ed al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati potranno individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purchè abbiano una popolazione minima di almeno 50.000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. In tal caso spetterà agli Stati membri dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro-capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali.

Come precedentemente avvertito, sulla base delle indicazioni contenute nella tabella annessa al documento (Allegato V), all'Italia verrebbe attribuito a titolo di 87.3.c) un plafond di popolazione pari al **3,9%** per tutto il periodo 2007-2013, con una percentuale aggiuntiva del **5,6%** per il solo biennio 2007-

2008.

Equivalente Sovvenzione Lordo/ Equivalente Sovvenzione Netto

Tutti gli aiuti sono espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo

Massimali di aiuto (intensità massime)

Nelle regioni ex art. 87.3.a), la Commissione ritiene che l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non debba superare:

- il 30% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per le regioni ad effetto statistico;
- il 40% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60% della media UE-25;
- il 50% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45% della media UE-25.

In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20% ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75 % della media UE-25 e del 10% ESL negli altri casi.

Le regioni ad “effetto statistico” che beneficiano della deroga ex art. 87.3.c). saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20% a partire dal 1° gennaio 2011.

Nelle altre regioni ex art. 87.3.c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15% ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10 % ESL per le regioni che superano il 100% della media EU-25 del PIL pro capite e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media EU-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat).

Tuttavia, le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex art. 87.3.a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'art. 87.3.c), così come le regioni o parti di regioni NUTS-III confinanti con il territorio di un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili ad un'intensità di aiuto pari al 15 % ESL.

Maggiorazioni per le piccole e medie imprese

Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese, i massimali possono essere maggiorati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Disciplina multisettoriale

Come nella precedente versione, le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 sono integrate negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 in una logica di semplificazione e di trasparenza.

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

La Commissione propone di approvare una nuova forma di aiuto che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. I regimi proposti sono peraltro dimezzati rispetto alla versione precedente e prevedono:

- regime fino a 2mln di euro per impresa in regioni 87.3.a) e fino a 1mln di euro per le regioni 87.3.c).

Se la regione ha un PIL pro capite inferiore al 50% della media EU-25 tali importi possono essere aumentati fino a 1mln di euro per impresa.

Inoltre, gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33 % dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.

Quanto all'intensità degli aiuti, l'intensità di aiuto è pari al massimo al 35% (per i primi tre anni) ed al 25% (per i successivi due) nelle regioni 87.3.a) e pari al 25% (per i primi tre anni) ed al 15% (per i successivi due) nelle regioni 87.3.c)

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute nei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa relative a spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché i seguenti costi:

- interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
- spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,
- energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative,
- ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione e spese salariali, compresi gli oneri sociali obbligatori, possono essere inclusi a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto.

Individuazione di ulteriori regioni ammissibili ex art. 87.3.c). Condizioni

Come avvertito in precedenza, gli Stati membri potranno, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 87.3.c) fino al 1° gennaio 2009, onde facilitare la transizione al nuovo sistema di aiuti di Stato orizzontali che viene progressivamente istituito attraverso l'attuazione del piano d'azione per gli aiuti di Stato, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- le regioni interessate fossero ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006;
- la popolazione totale combinata delle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a norma dell'art. 87.3.c), risultante dalle quote di copertura di popolazione generali (87.3.a) + effetto statistico + safety net) e da quelle relative alle ulteriori aree, non superi il 66% della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 87.3.c) al 31 dicembre 2006;
- il massimale di intensità degli aiuti consentiti nelle regioni aggiuntive non superi il 10%.

Ne scaturisce un quadro assai complesso, del quale dovranno tenere conto gli Stati (e le regioni) nel corso del processo di elaborazione delle c.d. “Carte degli aiuti a finalità regionale” soggetta ad esame, previa notifica, da parte della Commissione europea, a norma dell'art. 88, comma 3 del Trattato.

In sostanza nella carta confluiranno:

- le determinazioni adottate in merito all'individuazione delle aree appartenenti a ciascuno Stato, ammesse a beneficiare delle deroghe;
- le determinazioni relative ai massimali d'intensità degli aiuti agli investimenti iniziali, come corretti in caso di aiuti a favore di grandi progetti di investimento,

I regimi di aiuti al funzionamento, invece, non verranno inclusi nelle carte, poiché saranno valutati caso per caso sulla base della notifica effettuata dallo Stato membro interessato.

Le Carte notificate dagli Stati membri saranno suscettibili di una revisione intermedia nel 2010, previa notifica della volontà di procedervi entro il 1° aprile del medesimo anno.

Va infine ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sia che tali aiuti vengano concessi in base al regolamento (CE) n. 70/2001 sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti a finalità regionale.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998, infatti, prevede l'esenzione soltanto per «gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale».

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2007-2013

(2006/C 54/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone.
2. Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale, che perseguono altri obiettivi di interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, anche se a volte con intensità di aiuto superiori nelle zone svantaggiate per tener conto delle difficoltà specifiche che esse devono affrontare ⁽¹⁾.
3. Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarsi nuovi stabilimenti.
4. I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, sono stati codificati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 ⁽²⁾ relativi al periodo 2000-2006 ⁽³⁾. Le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 ⁽⁴⁾. Tuttavia, importanti sviluppi politici ed economici avvenuti dal 1998 in poi, tra cui l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, l'adesione anticipata di Bulgaria e Romania e l'accelerazione del processo di integrazione a seguito dell'introduzione della moneta unica, hanno creato la necessità di una revisione generale al fine di redigere nuovi orientamenti applicabili dal 2007 al 2013.
5. Gli aiuti a finalità regionale possono svolgere un ruolo efficace solo se utilizzati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea. In particolare, i massimali di aiuto ammissibili dovrebbero riflettere la gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. Inoltre, i vantaggi degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori alle distorsioni della concorrenza che ne derivano ⁽⁵⁾. Il peso attribuito ai vantaggi apportati dagli aiuti può variare in funzione della deroga applicata, per cui una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) rispetto a quelle di cui alla lettera c) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ I supplementi di aiuto a titolo regionale per gli aiuti concessi per tali scopi non vengono pertanto considerati come aiuti a finalità regionale.

⁽²⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9, modificati da GU C 288 del 9.10.1999, pag. 15 e da GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5.

⁽³⁾ Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è stato modificato dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 288 del 9.10.1999, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79, *Philip Morris/Commissione*, Racc. 1980, pag. 2671, punto 17, e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95, *Regno di Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punto 20.

⁽⁶⁾ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1996 del Tribunale di primo grado nella causa T 380/94, *AIUFFASS e AKT/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

6. In alcuni casi molto limitati e ben definiti gli svantaggi strutturali di una regione possono essere così gravi che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti combinati con un sistema esaustivo di aiuti orizzontali possono non essere sufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale. Unicamente in questi casi gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere integrati da aiuti a finalità regionale al funzionamento.
7. Un numero crescente di elementi rivela l'esistenza di barriere significative alla creazione di nuove imprese nella Comunità, più accentuate nelle regioni svantaggiate. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre nei presenti orientamenti un nuovo strumento di aiuto per incoraggiare la creazione di nuove imprese di piccole dimensioni nelle regioni svantaggiate con massimali di aiuto differenziati a seconda delle regioni interessate.

2. Campo di applicazione

8. La Commissione applicherà i presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale concessi in tutti i settori dell'economia ad eccezione del settore della pesca e dell'industria carbonifera ⁽⁷⁾, che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.

Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁸⁾ o da altri orientamenti che li sostituiscano.

Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti ⁽⁹⁾.

Per quanto riguarda l'industria siderurgica, secondo una prassi consolidata la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale concessi a tale industria, quali definiti all'allegato I, non siano compatibili con il mercato comune. Tale incompatibilità vale anche per gli aiuti individuali di importo elevato concessi in tale settore alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽¹⁰⁾, o di qualsiasi normativa successiva, che non beneficino di un'esenzione a norma del regolamento stesso.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, non possono essere concessi aiuti a finalità regionale agli investimenti nel settore delle fibre sintetiche quale definito all'allegato II.

9. Possono essere unicamente concessi aiuti ad imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹¹⁾, a norma di detti orientamenti ⁽¹²⁾.
10. Di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire l'ordine prioritario dei progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del

⁽⁷⁾ Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carbon fossile o carbone»: il carbone delle classi «A» e «B» di alta, media e bassa qualità, ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

⁽⁸⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. rettifica GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁽⁹⁾ I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i trasporti e le costruzioni navali.

⁽¹⁰⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

⁽¹¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

⁽¹²⁾ In particolare, gli aiuti concessi alle grandi e medie imprese durante il periodo di ristrutturazione devono sempre essere notificati individualmente alla Commissione, anche se concessi come parte di un regime approvato.

progetto, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. Se un aiuto concesso nell'ambito di un regime risulta essere indebitamente concentrato su un particolare settore d'attività, la Commissione può esaminare il regime a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹³⁾ e può proporre l'abolizione, in linea con l'articolo 18, lettera c) del suddetto regolamento.

11. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare i regimi di aiuti di Stato a finalità regionale che soddisfano le condizioni stabilite dai regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁴⁾.

3. Delimitazione delle regioni

3.1. Copertura in termini di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale 2007-2013

12. Alla luce del principio del carattere derogatorio degli aiuti a finalità regionale, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità debba restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.
13. In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e viste le preoccupazioni ampiamente condivise sugli effetti distorsivi degli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ritiene che la copertura totale in termini di popolazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 dovrebbe essere limitata a quanto necessario per consentire la copertura delle regioni più svantaggiate, nonché di un numero limitato di regioni svantaggiate rispetto alla media nazionale nello Stato membro interessato. La Commissione ha di conseguenza deciso di fissare il limite di copertura complessiva in termini di popolazione ammissibile al 42 % della popolazione dell'UE, attualmente composta da 25 Stati membri, che è simile a quello fissato per la Comunità di 15 membri nel 1998. Questo limite determinerà un livello adeguato di concentrazione degli aiuti a finalità regionale nell'UE-25, consentendo nel contempo un livello di flessibilità sufficiente per l'adesione della Bulgaria e della Romania, il cui intero territorio sarà di norma ammissibile agli aiuti a finalità regionale ⁽¹⁵⁾.
14. Per garantire tuttavia una sufficiente continuità per gli Stati membri attuali, la Commissione ha inoltre deciso di applicare un'ulteriore rete di sicurezza volta a garantire che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scenda al di sotto del 50 % rispetto al periodo 2000-2006 ⁽¹⁶⁾.

3.2. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

15. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, «l'uso dei termini» anormalmente «e» grave «nella deroga contenuta nella lettera a) [dell'articolo 87, paragrafo 3] dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso» ⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Secondo le stime, tale limite del 42 % dovrebbe salire al 45,5 % su base UE-27 dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania.

⁽¹⁶⁾ L'applicazione della rete di sicurezza determinerà una copertura totale in termini di popolazione del 43,1 % circa su base UE-25, oppure del 46,6 % su base UE-27.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1979, nella causa 248/84, *Germania/Commissione*, Racc. 1987, pag. 4013, punto 19.

16. La Commissione ritiene di conseguenza che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS ⁽¹⁸⁾, ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media comunitaria ⁽¹⁹⁾. Il PIL pro capite ⁽²⁰⁾ di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi sono stabiliti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee. Onde garantire la maggiore coerenza possibile tra la designazione delle regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel quadro dei presenti orientamenti e le regioni ammissibili all'obiettivo della convergenza nel quadro delle norme relative ai fondi strutturali, la Commissione ha utilizzato il medesimo PIL pro capite per designare le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni della convergenza ai sensi della normativa sui fondi strutturali ⁽²¹⁾.
17. In considerazione degli svantaggi particolari che devono affrontare a causa della loro posizione remota e delle limitazioni specifiche nell'integrazione nel mercato interno, la Commissione ritiene che gli aiuti a finalità regionale a favore delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato ⁽²²⁾ rientrino parimenti nella deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), indipendentemente dal fatto che le regioni interessate abbiano o meno un PIL pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria.

3.3. Disposizioni per la soppressione graduale degli aiuti per le regioni «ad effetto statistico»

18. Per talune regioni il PIL pro capite è superiore al 75 % della media comunitaria soltanto per l'effetto statistico dell'allargamento. Si tratta di regioni a livello NUTS II che hanno un PIL pro capite superiore al 75 % della media UE-25, ma inferiore al 75 % della media UE-15 ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.
19. Onde garantire che i progressi compiuti in passato da queste regioni non vengano compromessi da un cambiamento troppo rapido per quanto riguarda l'intensità degli aiuti e la disponibilità di aiuti al funzionamento, la Commissione ritiene che esse dovrebbero continuare a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) su base transitoria fino al 31 dicembre 2010.
20. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di tali regioni sarà sceso al di sotto del 75 % del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Altrimenti, le regioni ad effetto statistico saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) a partire dal 1° gennaio 2011.

3.4. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

21. La Corte di giustizia, nella causa 248/84 ⁽²⁵⁾, si è pronunciata nei seguenti termini sulla gamma dei problemi relativi a detta deroga e sul quadro di riferimento dell'analisi: «Invece, la deroga di cui [all'articolo 87, paragrafo 3,] lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. La nomenclatura NUTS è utilizzata da EUROSTAT come riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'armonizzazione di statistiche regionali dell'UE e per analisi socio-economiche delle regioni.

⁽¹⁹⁾ L'ipotesi è dunque che l'indicatore del prodotto interno lordo possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

⁽²⁰⁾ In questo e in tutti i riferimenti successivi al PIL pro capite nei presenti orientamenti, il PIL è misurato in standard di potere d'acquisto.

⁽²¹⁾ I dati si riferiscono al periodo 2000-2002.

⁽²²⁾ Isole Azzorre, Madeira, Isole Canarie, Guadalupa, Martinica, Isola della Riunione e Guiana francese.

⁽²³⁾ In pratica, il 75 % del PIL pro capite medio UE-15 corrisponde all'82,2 % del PIL pro capite medio UE-25.

⁽²⁴⁾ Queste regioni sono denominate in appresso «regioni ad effetto statistico».

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 17.

22. Gli aiuti a finalità regionale che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale ben definita dello Stato membro e rispettare il principio di concentrazione geografica. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), sia la portata geografica della deroga che l'intensità di aiuto devono essere rigorosamente limitati. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro potrà di norma beneficiare degli aiuti in questione.
23. Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Commissione su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati membri, la selezione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga di cui alla lettera c) avverrà in due fasi: in primo luogo la determinazione, da parte della Commissione, di un massimale di copertura di popolazione di questi aiuti per Stato membro ⁽²⁶⁾ e in secondo luogo la selezione delle regioni ammissibili.

3.4.1. Determinazione della copertura nazionale ammissibile in termini di popolazione

24. Innanzi tutto, la copertura nazionale, in termini di popolazione, ammissibile agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), deve essere determinata mediante un metodo obiettivo, equo e trasparente. Il risultato finale deve inoltre rimanere entro i limiti generali di copertura degli aiuti a finalità regionale stabiliti dalla Commissione alla sezione 3.1, tenendo conto anche della rete di sicurezza. A questo scopo la Commissione stabilisce il massimale di popolazione per ciascuno Stato membro sulla base del metodo illustrato in appresso.
25. In primo luogo, agli Stati membri viene assegnata automaticamente una quota equivalente alla popolazione delle regioni che erano ammissibili agli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato ma che non soddisfano più le condizioni di ammissibilità a norma di detto articolo e che non rientrano nelle disposizioni previste per le regioni ad effetto statistico di cui alla sezione 3.3. Si tratta delle regioni che avevano un PIL pro capite inferiore al 75 % su base UE-15 quando sono stati adottati gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. Poiché tali regioni ⁽²⁷⁾ hanno beneficiato in precedenza di un livello relativamente elevato di aiuti, la Commissione ritiene necessario concedere agli Stati membri che lo desiderano la flessibilità necessaria per continuare a sostenere tali regioni durante il periodo di validità dei presenti orientamenti, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ⁽²⁸⁾.
26. In secondo luogo, onde consentire il sostegno continuo delle regioni a scarsa densità di popolazione, agli Stati membri interessati viene assegnata anche una quota in base alla popolazione delle regioni a scarsa densità di popolazione ⁽²⁹⁾.
27. Dopo avere dedotto dal massimale del 42 % della popolazione UE-25, come determinato alla sezione 3.1, la copertura in termini di popolazione derivante dall'applicazione dei criteri oggettivi precisati alle sezioni 3.2 e 3.3, nonché le quote assegnate secondo i criteri dei due punti che precedono, la differenza così ottenuta può essere ripartita tra gli Stati membri utilizzando un criterio di distribuzione che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite e della disoccupazione tra le regioni, in un contesto sia nazionale che comunitario. La formula è presentata in dettaglio all'allegato IV ⁽³⁰⁾.
28. Infine, come specificato alla sezione 3.1, viene impiegata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura in termini di popolazione prevista in base agli orientamenti del 1998.

⁽²⁶⁾ Ad eccezione degli Stati membri il cui intero territorio può beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

⁽²⁷⁾ Queste regioni sono denominate in appresso «regioni a sviluppo economico».

⁽²⁸⁾ Anche se non ammissibile agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), l'Irlanda del Nord ha di fatto beneficiato, nel periodo 2000-2006, delle stesse intensità di aiuto delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Di conseguenza, anche l'Irlanda del Nord dovrebbe essere considerata una regione a sviluppo economico per gli scopi dei presenti orientamenti.

⁽²⁹⁾ Calcolata sulla base dell'opzione NUTS III di cui al punto 30 b) dei presenti orientamenti.

⁽³⁰⁾ Lo stesso metodo è stato utilizzato dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (allegato 3, punti 4-7).

29. La risultante assegnazione delle quote figura all'allegato V, con l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), delle regioni ad effetto statistico e delle regioni a sviluppo economico.

3.4.2. Selezione delle regioni ammissibili ⁽³¹⁾

30. I criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un'ampia varietà di situazioni nelle quali la concessione di aiuti a finalità regionale può potenzialmente essere giustificata, ma devono essere nel contempo trasparenti e fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi e della concorrenza in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti regioni possono essere ammissibili alla selezione da parte degli Stati membri interessati in vista della concessione di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti a norma della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) ⁽³²⁾:

- (a) le «regioni a sviluppo economico»;
- (b) le regioni a scarsa densità di popolazione: tali zone sono costituite essenzialmente da regioni geografiche del livello II della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti per km² o da regioni geografiche del livello III della NUTS che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km² ⁽³³⁾. È consentita tuttavia una certa flessibilità nella selezione di tali zone, entro i seguenti limiti:
- la flessibilità nella selezione delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta;
 - le aree di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km²;
 - le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;
- (c) le regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (d) le regioni NUTS-III con una popolazione inferiore a 100 000 abitanti che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (e) le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico ⁽³⁴⁾ che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT);
- (f) le isole con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti e altre comunità con meno di 5 000 abitanti caratterizzate da un analogo isolamento geografico;

⁽³¹⁾ Le regioni ad effetto statistico che a partire dal 1° gennaio 2011 non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono automaticamente beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

⁽³²⁾ In considerazione delle loro dimensioni limitate, per Cipro e il Lussemburgo è sufficiente che le regioni indicate abbiano un PIL pro capite inferiore alla media UE o un tasso di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale, nonché una popolazione minima di 10 000 abitanti.

⁽³³⁾ Per evitare il doppio conteggio, questo criterio si applica su base residua, dopo aver tenuto conto della ricchezza relativa delle regioni interessate.

⁽³⁴⁾ Ad esempio le penisole e le regioni montagnose.

- (g) le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni NUTS-III o parti di esse aventi o un confine territoriale oppure un confine con le acque territoriali per meno di 30 chilometri con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA;
- (h) in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario.
31. Inoltre, per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti ⁽³⁵⁾. Spetterà agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. La Commissione approverà in queste aree aiuti a finalità regionale a favore delle PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (*spill-over*) nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR.
32. Il rispetto della copertura totale consentita per ciascuno Stato membro sarà stabilito in base alla popolazione effettiva delle regioni interessate, secondo le più recenti informazioni statistiche riconosciute disponibili.

4. Aiuti a finalità regionale agli investimenti

4.1. Forma e massimali degli aiuti

4.1.1. Forma degli aiuti

33. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti sono aiuti concessi per un progetto di investimento iniziale.
34. Per *investimento iniziale* si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
 - l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
 - la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

Per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

⁽³⁵⁾ Questo limite minimo può essere ridotto per le isole e le altre aree caratterizzate da un analogo isolamento geografico.

Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione ⁽³⁶⁾.

35. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente ⁽³⁷⁾.
36. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti vengono calcolati o facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali e immateriali risultanti dal progetto di investimento iniziale oppure ai costi salariali (stimati) dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento ⁽³⁸⁾.
37. La forma degli aiuti è variabile. Possono ad esempio assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.
38. È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto ⁽³⁹⁾ che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto ⁽⁴⁰⁾. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto ⁽⁴¹⁾. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti.
39. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di cui al punto 35, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico ⁽⁴²⁾.
40. Inoltre, onde garantire che l'investimento rappresenti un contributo reale e sostenibile allo sviluppo regionale, gli aiuti devono essere subordinati, tramite le condizioni di concessione o le modalità di pagamento dell'aiuto, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento ⁽⁴³⁾. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto nella regione interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle PMI, gli Stati membri possono ridurre questi periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati ad un minimo di tre anni.

⁽³⁶⁾ Un investimento di sostituzione può tuttavia essere considerato un aiuto al funzionamento in base alle condizioni di cui alla sezione 5.

⁽³⁷⁾ Di conseguenza, la mera acquisizione di azioni di un'impresa con personalità giuridica non viene considerata un investimento iniziale.

⁽³⁸⁾ Si ritiene che un posto di lavoro sia creato direttamente da un progetto di investimento quando riguarda l'attività alla quale si riferisce l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell'aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall'investimento.

⁽³⁹⁾ Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

⁽⁴⁰⁾ Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

⁽⁴¹⁾ L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

⁽⁴²⁾ Ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma *de minimis*.

⁽⁴³⁾ Questa regola non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante detto periodo di cinque anni, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

41. Il livello degli aiuti è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento. Tutte le intensità di aiuto devono essere calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) ⁽⁴⁴⁾. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo è il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. Per gli aiuti notificati individualmente alla Commissione, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato al momento della notifica. Negli altri casi i costi d'investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in diverse rate verranno attualizzati al valore al momento della notifica o concessione, a seconda del caso. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale.

4.1.2. Massimali di aiuto (intensità massime di aiuto) per gli aiuti alle grandi imprese

42. L'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono fin dall'origine meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
43. La Commissione deve tener conto anche del fatto che, a seguito dei recenti allargamenti dell'UE, le disparità in termini di ricchezza relativa delle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono notevolmente aumentate. In effetti, un numero significativo di regioni o addirittura interi Stati membri hanno ora un PIL pro capite inferiore al 45 % della media UE-25, mentre ciò non avveniva nel 1998. L'esistenza di queste maggiori disparità di ricchezza all'interno della Comunità fa sì che la Commissione debba introdurre una maggiore categorizzazione delle regioni interessate.
44. Nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ritiene dunque che l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non debba superare:
- il 30 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75 % della media UE-25, per le regioni ultraperiferiche con PIL pro capite più elevato e fino al 1° gennaio 2011 per le regioni ad effetto statistico;
 - il 40 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 60 % della media UE-25;
 - il 50 % ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 45 % della media UE-25.
45. In considerazione dei loro svantaggi specifici, le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione del 20 % ESL se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75 % della media UE-25 e del 10 % ESL negli altri casi.
46. Le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) saranno ammissibili ad un'intensità di aiuto del 20 % a partire dal 1° gennaio 2011.
47. Nelle altre regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il massimale di aiuti a finalità regionale non deve superare il 15 % ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10 % ESL per le regioni che superano il 100 % della media EU-25 del PIL pro capite e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media EU-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat) ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁴⁾ La Commissione non applicherà più la prassi adottata in precedenza di convertire gli aiuti a finalità regionale notificati dagli Stati membri in equivalente sovvenzione netto onde tener conto della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000 nella causa T-298/97, Alzetta. In tale causa, il Tribunale di primo grado ha statuito quanto segue: «La Commissione non è autorizzata, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal trattato, a prendere in considerazione i carichi fiscali gravanti sull'importo degli aiuti finanziari erogati, al fine di valutarne la compatibilità con il trattato. Infatti, tali carichi non si ricollegano specificatamente all'aiuto stesso, ma sono prelevati a valle e gravano sugli aiuti controversi così come su ogni introito. Essi non possono, quindi, rappresentare un elemento pertinente ai fini della valutazione dell'incidenza specifica dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza e, in particolare, del calcolo del vantaggio ottenuto dai beneficiari di un aiuto siffatto nei confronti delle imprese concorrenti che non ne hanno beneficiato e le cui entrate sono anch'esse soggette all'imposizione». La Commissione ritiene inoltre che l'uso di ESL, cui si ricorre anche per calcolare le intensità di altri tipi di aiuti di Stato, contribuirà ad aumentare la semplicità e la trasparenza del sistema di controllo degli aiuti di Stato, tenendo altresì conto dell'aumento della percentuale di aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzioni fiscali.

⁽⁴⁵⁾ Eccezionalmente, potrà essere approvata un'intensità più elevata nel caso di una regione NUTS-III o di una regione più piccola contigua ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), qualora ciò sia necessario per garantire che il differenziale tra le due regioni non superi 20 punti percentuali.

48. Tuttavia, le regioni a scarsa densità di popolazione e le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o più piccole) limitrofe ad una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), così come le regioni o parti di regioni NUTS-III confinanti con il territorio di un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell'EFTA sono sempre ammissibili ad un'intensità di aiuto pari al 15 % ESL.

4.1.3. Maggiorazioni per piccole e medie imprese

49. Nel caso di aiuti concessi alle piccole e medie imprese ⁽⁴⁶⁾, i massimali di cui alla sezione 4.1.2 possono essere maggiorati del 20 % ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10 % ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese ⁽⁴⁷⁾.

4.2. *Spese ammissibili*

4.2.1. Aiuti calcolati in base ai costi di investimento

50. Le spese per terreni, fabbricati e impianti/macchinari ⁽⁴⁸⁾ sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.
51. Per quanto riguarda le PMI, possono essere presi in considerazione anche i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all'investimento fino ad un'intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effettivamente sostenuti.
52. In caso di acquisizione del tipo di cui al punto 35, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto ⁽⁴⁹⁾ di attivi da terzi ⁽⁵⁰⁾. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato.
53. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI.
54. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi per l'acquisizione dei quali sono già stati concessi aiuti prima dell'acquisto.
55. Per le PMI, può sempre essere presa in considerazione la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino al 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
56. In tutti i casi, gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino associati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che non siano pertanto trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili ad aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - essere considerati ammortizzabili;

⁽⁴⁶⁾ Allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22, o altra normativa successiva.

⁽⁴⁷⁾ Tali maggiorazioni non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti.

⁽⁴⁸⁾ Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

⁽⁴⁹⁾ Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

⁽⁵⁰⁾ In casi eccezionali, gli aiuti possono alternativamente essere calcolati facendo riferimento ai costi salariali (stimati) per i posti di lavoro conservati o creati mediante l'acquisizione. Tali casi devono essere notificati individualmente alla Commissione.

- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni (tre anni per le PMI).

4.2.2. Aiuti calcolati in base ai costi salariali

57. Come specificato alla sezione 4.1.1, gli aiuti a finalità regionale possono essere calcolati anche facendo riferimento ai costi salariali ⁽⁵¹⁾ previsti per i posti di lavoro creati mediante un progetto di investimento iniziale.
58. Per *creazione di posti di lavoro* s'intende l'incremento *netto* del numero di dipendenti ⁽⁵²⁾ direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo di 12 mesi considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo ⁽⁵³⁾.
59. L'importo di tale aiuto non deve superare una determinata percentuale del costo salariale della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita per gli aiuti agli investimenti nella zona in questione.

4.3. *Aiuti ai grandi progetti di investimento*

60. Ai fini dei presenti orientamenti, per «*grande progetto di investimento*» si intende un «investimento iniziale» come definito dai presenti orientamenti con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR ⁽⁵⁴⁾. Onde evitare che un grande progetto di investimento venga artificialmente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni dei presenti orientamenti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile ⁽⁵⁵⁾.
61. Per calcolare se la spesa ammissibile per grandi progetti di investimento raggiunge le varie soglie previste nei presenti orientamenti, la spesa ammissibile da prendere in considerazione è il valore maggiore fra i tradizionali costi di investimento e i costi salariali.
62. Nelle due successive discipline multisettoriali degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento del 1998 ⁽⁵⁶⁾ e 2002 ⁽⁵⁷⁾, la Commissione ha ridotto le intensità massime di aiuto dei grandi progetti di investimento per limitare le distorsioni della concorrenza. In una logica di semplificazione e di trasparenza, la Commissione ha deciso di integrare le disposizioni della disciplina multisettoriale del 2002 negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale relativi al periodo 2007-13.

⁽⁵¹⁾ Per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori.

⁽⁵²⁾ Per «numero di dipendenti» si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

⁽⁵³⁾ Tale definizione si applica tanto ad uno stabilimento esistente quanto ad un nuovo stabilimento.

⁽⁵⁴⁾ I 50 milioni di EUR vanno calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno in cui gli aiuti vengono concessi o, nel caso di grandi progetti di investimento per i quali è richiesta la notifica individuale, ai prezzi e ai tassi di cambio del giorno della notifica.

⁽⁵⁵⁾ Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

⁽⁵⁶⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

⁽⁵⁷⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 1.

63. La disciplina multisettoriale del 2002 non sarà pertanto più di applicazione per gli aiuti concessi o notificati ⁽⁵⁸⁾ dopo il 31 dicembre 2006 e verrà sostituita dai presenti orientamenti ⁽⁵⁹⁾.

4.3.1. Maggiore trasparenza e controllo dei grandi progetti di investimento

64. Gli Stati membri devono notificare individualmente alla Commissione tutti gli aiuti concedibili a progetti di investimento in base ad un regime di aiuti esistente qualora gli aiuti proposti provenienti da tutte le varie fonti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alla tabella e alle norme di cui al punto 67 ⁽⁶⁰⁾.

Le soglie di notifica per le diverse regioni con le intensità di aiuto più frequentemente riscontrate in base ai presenti orientamenti sono sintetizzate nella tabella seguente.

Intensità degli aiuti	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Soglia di notifica	7,5 milioni di EUR	11,25 milioni di EUR	15,0 milioni di EUR	22,5 milioni di EUR	30,0 milioni di EUR	37,5 milioni di EUR

65. Ogniquale volta vengano concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato III. Tali informazioni saranno disponibili in forma sintetica sul sito della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).
66. Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutti i grandi progetti di investimento. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dell'intensità di aiuto massima ammissibile, devono essere conservate per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti.

4.3.2. Regole per la valutazione dei grandi progetti di investimento

67. Gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento sono soggetti ad un massimale corretto di aiuti a finalità regionale ⁽⁶¹⁾, secondo la seguente tabella:

Spesa ammissibile	Massimale di aiuti corretto
Fino a 50 milioni di EUR	100 % del massimale regionale
Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR	50 % del massimale regionale
Per la parte superiore a 100 milioni di EUR	34 % del massimale regionale

Pertanto, l'importo di aiuto ammissibile per un grande progetto di investimento viene calcolato in base alla seguente formula: $\text{importo massimo dell'aiuto} = R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$, dove R è il massimale regionale prima della correzione, B è la spesa ammissibile compresa tra 50 e 100 milioni di EUR, C è la spesa ammissibile superiore ai 100 milioni di EUR. Il calcolo viene effettuato in base ai tassi di cambio ufficiali alla data dalla concessione degli aiuti o, in caso di aiuti soggetti a notifica individuale, alla data della notifica.

⁽⁵⁸⁾ I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica.

⁽⁵⁹⁾ Vista l'ampia portata generale dei presenti orientamenti, la Commissione ha deciso che non è tecnicamente fattibile procedere alla redazione di un elenco di settori caratterizzati da gravi difficoltà strutturali.

⁽⁶⁰⁾ Gli aiuti individuali ad hoc devono essere sempre notificati alla Commissione. Data la loro chiara incidenza sulle condizioni degli scambi e della concorrenza, gli aiuti individuali ad hoc a favore di grandi progetti individuali di investimento comportano, a fortiori, la necessità di una giustificazione specifica del nesso con lo sviluppo regionale.

⁽⁶¹⁾ Il punto di partenza per il calcolo del massimale di aiuti corretto è sempre l'intensità di aiuti massima consentita per gli aiuti a favore di grandi imprese ai sensi del punto 4.1.2 *supra*. Le maggiorazioni per le PMI non possono essere concesse ai grandi progetti di investimento.

68. Qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'ammontare massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso e se:
- (a) le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento oppure
 - (b) la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente ⁽⁶²⁾ relativi al prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno dello Spazio economico europeo,
- la Commissione approverà gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto al termine di una verifica dettagliata, a seguito dell'apertura di procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano ⁽⁶³⁾.
69. Il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento ⁽⁶⁴⁾. Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione).
70. L'onere della prova della non sussistenza delle situazioni di cui al punto 68, lettere a) e b) grava sullo Stato membro ⁽⁶⁵⁾. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), le vendite ed il consumo apparente verranno definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom ⁽⁶⁶⁾, di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata per la quale sono prontamente disponibili dati statistici.

4.4. Le regole di cumulo degli aiuti

71. I massimali di intensità degli aiuti, indicati alle sezioni 4.1 e 4.3, si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti:
- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale o in combinazione con aiuti ad hoc;
 - indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.
72. Quando gli aiuti calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali sono combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, deve essere rispettato il massimale di intensità stabilito per la regione in questione ⁽⁶⁷⁾.
73. Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole in base alle norme applicabili.

⁽⁶²⁾ Il consumo apparente del prodotto corrisponde alla produzione più importazioni meno esportazioni.

⁽⁶³⁾ Prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, la Commissione elaborerà ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione.

⁽⁶⁴⁾ Qualora un progetto d'investimento comporti la produzione di vari prodotti diversi, è necessario considerare singolarmente ciascuno dei prodotti.

⁽⁶⁵⁾ Se lo Stato membro dimostra che il beneficiario dell'aiuto crea un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b) e gli aiuti vengono autorizzati secondo la tabella di cui al punto 67.

⁽⁶⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽⁶⁷⁾ Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma degli aiuti all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e degli aiuti alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più favorevole risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.1 o del massimale stabilito per la regione in base ai criteri di cui al punto 4.3.

74. Quando uno Stato membro stabilisce che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare, per ogni regime, in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.
75. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti.

5. Aiuti al funzionamento ⁽⁶⁸⁾

76. Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, tuttavia, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare ⁽⁶⁹⁾. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza e l'importanza di tali svantaggi ⁽⁷⁰⁾. Inoltre, certe forme specifiche di aiuti al funzionamento possono essere accettate nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle zone meno popolate.
77. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero essere concessi, in linea di principio, solo relativamente ad una serie predefinita di spese o costi ammissibili ⁽⁷¹⁾ ed essere limitati ad una determinata percentuale di detti costi.
78. A causa della natura specifica delle attività finanziarie e intragrupo, come definite alla sezione J (codici 65, 66 e 67) e delle attività intragrupo che rientrano nel campo di applicazione della sezione K (codice 74) del codice NACE, gli aiuti al funzionamento concessi per tali attività in detto settore hanno solo una probabilità molto limitata di promuovere lo sviluppo regionale ma presentano un rischio molto elevato di distorsione della concorrenza, come specificato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽⁷²⁾. La Commissione non approverà pertanto alcun aiuto al funzionamento a favore del settore dei servizi finanziari o per le attività intragrupo a norma dei presenti orientamenti a meno che tali aiuti non vengano concessi nell'ambito di regimi generali aperti a tutti i settori e destinati a compensare costi salariali o di trasporto supplementari. Sono esclusi parimenti gli aiuti al funzionamento volti a promuovere le esportazioni.
79. Essendo destinati a superare i ritardi e le strozzature dello sviluppo regionale, gli aiuti al funzionamento, salvo quanto previsto ai punti 80 e 81, dovrebbero essere sempre temporanei e ridotti nel tempo e venire progressivamente soppressi quando le regioni interessate raggiungono una reale convergenza con le zone più ricche dell'UE ⁽⁷³⁾.
80. In deroga a quanto previsto al punto precedente, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto:
- nelle regioni ultraperiferiche, nella misura in cui sono destinati a compensare i costi aggiuntivi dello svolgimento dell'attività economica derivanti dai fattori identificati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, la cui permanenza e combinazione limita notevolmente lo sviluppo delle regioni (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti) ⁽⁷⁴⁾;

⁽⁶⁸⁾ Come per altre forme di aiuti a finalità regionale, la concessione di aiuti al funzionamento è sempre soggetta a norme specifiche che possono applicarsi in settori particolari.

⁽⁶⁹⁾ In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali non connessi a costi di investimento ammissibili.

⁽⁷⁰⁾ La Commissione sta attualmente valutando la fattibilità dell'elaborazione di una metodologia per valutare i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche.

⁽⁷¹⁾ Ad esempio investimenti di sostituzione, costi di trasporto o di personale.

⁽⁷²⁾ GU L 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁷³⁾ Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti. Tuttavia, può essere consentita una flessibilità nell'applicazione di questo principio in caso di regimi di aiuti al funzionamento destinati a compensare gli svantaggi geografici di determinate zone situate in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

⁽⁷⁴⁾ In considerazione delle limitazioni affrontate dalle regioni ultraperiferiche, ad eccezione dei casi di cui al punto 78, la Commissione ritiene che gli aiuti al funzionamento fino al 10 % del fatturato del beneficiario possano essere concessi senza necessità di una giustificazione specifica. Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti superiori a tale importo sono giustificati in termini di contributo allo sviluppo regionale e che il loro livello è proporzionale ai costi aggiuntivi connessi ai fattori identificati dall'articolo 299, paragrafo 2, che sono destinati a compensare.

- nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni ⁽⁷⁵⁾. Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km² e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione.
81. Inoltre, nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, gli aiuti che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo e che siano destinati in parte a compensare costi di trasporto aggiuntivi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:
- gli aiuti potranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto, tenendo conto di altri regimi di aiuti ai trasporti. L'importo degli aiuti può essere calcolato su base rappresentativa ma deve essere evitata la sovracompensazione sistematica;
 - gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili al trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche e nelle regioni a scarsa densità di popolazione all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. Gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione. Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.);
 - solo nel caso di regioni ultraperiferiche, gli aiuti possono coprire anche i costi di trasporto di prodotti primari, materie prime o prodotti intermedi dal luogo di produzione a quello della trasformazione finale nella regione interessata;
 - gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente «aiuto per passeggero» o di un coefficiente «aiuto per tonnellata/chilometro» e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prendendo in considerazione tali coefficienti;
 - la stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali che utilizzano tale forma di trasporto; dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi esterni relativi all'ambiente.
82. In tutti i casi, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere regolarmente riesaminati in modo da garantirne la rilevanza a lungo termine per la regione interessata. La Commissione approverà pertanto regimi di aiuti al funzionamento soltanto per la durata dei presenti orientamenti.
83. Onde verificare gli effetti sugli scambi e sulla concorrenza dei regimi di aiuti al funzionamento, gli Stati membri presenteranno ogni anno una relazione unica per ciascuna regione NUTS-II nella quale vengono concessi aiuti al funzionamento, che comprenda una ripartizione della spesa totale o delle perdite di reddito stimate per ciascun regime di aiuti al funzionamento approvato nella regione interessata ed identifichi i dieci principali beneficiari di aiuti al funzionamento nella regione interessata ⁽⁷⁶⁾, specificando il settore o i settori di attività dei beneficiari e l'importo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi.

6. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

84. Anche se le piccole imprese di nuova costituzione incontrano difficoltà in tutta l'UE, nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario introdurre una nuova forma di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, onde fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite.

⁽⁷⁵⁾ Spetta allo Stato membro dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari ed appropriati per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo.

⁽⁷⁶⁾ In base agli importi di aiuto ricevuti.

85. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente.
86. La Commissione approverà pertanto i regimi che prevedono aiuti fino ad un totale di 2 milioni di EUR ad impresa ⁽⁷⁷⁾ per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e fino a 1 milione di EUR ad impresa per le piccole imprese che svolgono la loro attività economica nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33 % dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.
87. Le spese ammissibili sono spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa ⁽⁷⁸⁾:
- interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
 - spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione,
 - energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative,
 - ammortamento, spese di locazione di impianti/apparecchiature di produzione e spese salariali, compresi gli oneri sociali obbligatori, possono essere inclusi a condizione che i relativi investimenti o le misure per la creazione di posti di lavoro e le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme d'aiuto.
88. L'intensità dell'aiuto non può superare:
- nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il 35 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;
 - nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), il 25 % delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.
89. Tali intensità vengono aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità della popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km² e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.
90. Lo Stato membro istituirà il sistema necessario per garantire che non vengano superati i massimali di aiuto e le intensità di aiuto relative ai costi ammissibili. In particolare, gli aiuti previsti nella presente sezione non potranno essere cumulati con altri aiuti pubblici (comprese le misure *de minimis*) per eludere i previsti massimali relativi agli importi o alle intensità degli aiuti.
91. La concessione di aiuti destinati esclusivamente per le piccole imprese di recente costituzione può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere questo tipo d'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

⁽⁷⁷⁾ Le imprese ammissibili sono le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione o qualsiasi altro regolamento successivo, che sono autonome ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato al suddetto regolamento e che sono state costituite meno di cinque anni prima.

⁽⁷⁸⁾ L'IVA e le imposte dirette sui profitti/redditi delle imprese non sono comprese tra le spese ammissibili.

7. Disposizioni transitorie

7.1. *Riduzioni delle intensità degli aiuti per le regioni che rimangono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), al 1° gennaio 2007*

92. Qualora l'applicazione dei presenti orientamenti determini una riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, da netto a lordo ⁽⁷⁹⁾, la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di dieci punti percentuali il 1° gennaio 2007, con completamento il 1° gennaio 2011.

7.2. *Riduzioni delle intensità degli aiuti nelle regioni a sviluppo economico*

93. Se le aree in questione vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo 2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1° gennaio 2007. Al fine del rispetto delle nuove intensità degli aiuti previste dai presenti orientamenti, una riduzione finale si applicherà entro il 1° gennaio del 2011 ⁽⁸⁰⁾.

7.3. *Soppressione graduale degli aiuti al funzionamento*

94. Per le regioni che non possono più concedere aiuti al funzionamento avendo perduto l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione può accettare una riduzione lineare graduale dei regimi di aiuti al funzionamento su un periodo di due anni a partire dalla data della perdita di ammissibilità alla concessione di tali aiuti.

7.4. *Soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)*

95. A seguito dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, una serie di regioni perderà l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Onde facilitare la transizione di tali regioni al nuovo sistema di aiuti di Stato orizzontali che viene progressivamente istituito attraverso l'attuazione del piano d'azione per gli aiuti di Stato, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1° gennaio 2009, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- le regioni interessate erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006;
- la popolazione totale combinata delle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), risultante dalle quote di copertura di popolazione di cui ai punti 27 e 28 e da quelle indicate ai sensi del presente punto, non deve superare il 66 % della popolazione nazionale ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) al 31 dicembre 2006 ⁽⁸¹⁾;
- il massimale di intensità degli aiuti consentita nelle regioni aggiuntive individuate a norma del presente punto non deve superare il 10 %.

⁽⁷⁹⁾ Ossia dal 50 % equivalente sovvenzione netto al 30 % equivalente sovvenzione lordo.

⁽⁸⁰⁾ Poiché l'Irlanda del Nord beneficia di una disposizione specifica negli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è giustificata l'applicazione delle medesime disposizioni transitorie.

⁽⁸¹⁾ Dopo esclusione delle regioni che erano ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al 31 dicembre 2006 e che sono ammissibili agli aiuti a norma dei presenti orientamenti in base ad altre disposizioni (regioni ad effetto statistico, regioni a sviluppo economico, regioni a scarsa densità di popolazione). La conseguente assegnazione delle quote è riportata all'allegato V.

8. Carte degli aiuti a finalità regionale e dichiarazione di compatibilità

96. L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale⁽⁸²⁾ approvati per ciascuna regione costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato membro. La carta degli aiuti a finalità regionale definisce anche le regioni ammissibili alla concessione di aiuti alle imprese. I regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
97. La Corte di giustizia ha stabilito che le «decisioni» mediante le quali la Commissione adotta le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro devono essere considerate come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e aventi forza vincolante solo a condizione di essere state accettate dagli Stati membri⁽⁸³⁾.
98. Va inoltre ricordato che le carte degli aiuti a finalità regionale definiscono anche l'ambito delle esenzioni per categoria relative ad aiuti a finalità regionale esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, sia che tali aiuti vengano concessi in base al regolamento (CE) n. 70/2001⁽⁸⁴⁾ sia in base ad eventuali regolamenti futuri di esenzione per altre forme di aiuti a finalità regionale. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 994/1998⁽⁸⁵⁾ prevede l'esenzione soltanto per «gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale».
99. A norma dei presenti orientamenti, in funzione della situazione socioeconomica degli Stati membri, la carta degli aiuti a finalità regionale comprenderà:
- (1) le regioni che possono essere identificate sulla base dei criteri stabiliti dai presenti orientamenti e riguardo alle quali le intensità massime di aiuto sono definite dei presenti orientamenti. Si tratta delle regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e delle regioni ad effetto statistico;
 - (2) le regioni che devono essere indicate dagli Stati membri come ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al limite della copertura in termini di popolazione stabilito ai sensi della sezione 3.4.1.
100. Ovviamente, spetta agli stessi Stati membri, purché rispettino le condizioni previste dai presenti orientamenti, decidere se intendono concedere aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e fino a quale livello. Di conseguenza, dopo la pubblicazione dei presenti orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, un'unica carta degli aiuti a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale.
101. La Commissione esaminerà le notifiche secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Una volta terminata tale analisi, pubblicherà le carte degli aiuti a finalità regionale approvate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tali carte saranno valide a partire dal 1° gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, e saranno considerate parte integrante dei presenti orientamenti.
102. La notifica deve identificare chiaramente le regioni proposte per l'ammissibilità a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), e le intensità degli aiuti previsti per le grandi imprese, tenendo conto delle correzioni del massimale degli aiuti regionali a favore di grandi progetti d'investimento. Qualora per determinate regioni si applichino norme transitorie o qualora sia previsto un cambiamento dell'intensità degli aiuti, è necessario specificare dettagliatamente sia i periodi di riferimento che le intensità degli aiuti.

⁽⁸²⁾ Come corretta ai sensi del punto 67 in caso di aiuti a favore di grandi progetti di investimento.

⁽⁸³⁾ Sentenza del 18 giugno 2002 nella causa C-242/00, *Germania/Commissione*.

⁽⁸⁴⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

⁽⁸⁵⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

103. Poiché le regioni ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ad effetto statistico sono determinate in maniera esogena a livello NUTS-II, non sarà normalmente necessario fornire dettagliati dati socio-economici di appoggio. Dovrebbero per contro essere fornite dettagliate informazioni di appoggio per chiarire la designazione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) diverse dalle regioni a sviluppo economico, dalle regioni a bassa densità di popolazione e dalle regioni frontaliere, includendo l'indicazione particolareggiata delle regioni interessate, dati sulla popolazione, informazioni sul PIL e sui livelli di disoccupazione nelle regioni in questione e qualsiasi altra informazione pertinente.
104. Onde garantire la continuità, essenziale per lo sviluppo regionale a lungo termine, l'elenco delle regioni notificato dagli Stati membri dovrebbe applicarsi in linea di principio per tutto il periodo 2007-2013. Detto elenco può essere tuttavia soggetto ad una revisione intermedia nel 2010. Tutti gli Stati membri che intendono modificare l'elenco delle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) o le intensità di aiuto applicabili devono presentare una notifica alla Commissione al più tardi entro il 1° aprile 2010. Qualsiasi modifica delle regioni in questo contesto non può superare il 50 % della copertura totale consentita per lo Stato membro in questione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ad eccezione delle regioni ad effetto statistico, le regioni che perdono l'ammissibilità agli aiuti a finalità regionale a seguito di tale revisione intermedia non saranno ammissibili ad alcun sostegno transitorio. Gli Stati membri possono inoltre notificare in qualsiasi momento alla Commissione una richiesta per aggiungere ulteriori regioni all'elenco fino al raggiungimento della relativa copertura della popolazione.

9. Entrata in vigore, attuazione, trasparenza e revisione

105. La Commissione intende applicare i presenti orientamenti a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006. Gli aiuti a finalità regionale concessi o da concedere prima del 2007 verranno valutati in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998.
106. Poiché devono essere coerenti con la carta degli aiuti a finalità regionale, le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale o di aiuti ad hoc da concedere dopo il 31 dicembre 2006 non possono di regola essere considerate complete fino all'adozione per lo Stato membro interessato della carta degli aiuti a finalità regionale a norma delle disposizioni della sezione 8. Di conseguenza, la Commissione non valuterà di regola le notifiche dei regimi di aiuti a finalità regionale, da attuarsi dopo il 31 dicembre 2006, o le notifiche di aiuti ad hoc da concedere dopo tale data, fino all'adozione della carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato⁽⁸⁶⁾. Lo stesso si applica ai regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione di cui alla sezione 6 dei presenti orientamenti.
107. La Commissione ritiene che l'attuazione dei presenti orientamenti determinerà notevoli modifiche delle norme applicabili agli aiuti a finalità regionale in tutta la Comunità. Inoltre, alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali prevalenti nell'UE, risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale, compresi gli aiuti agli investimenti e gli aiuti al funzionamento. Per questi motivi, la Commissione proporrà le seguenti misure opportune agli Stati membri conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato:
- fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001⁽⁸⁷⁾ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004⁽⁸⁸⁾, e l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽⁸⁹⁾, gli Stati membri limiteranno l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2006;

⁽⁸⁶⁾ La Commissione informa gli Stati membri che, onde rendere l'obbligo di notifica il meno oneroso possibile, intende avvalersi della facoltà concessa dal regolamento (CE) n. 994/1998 per esentare dalla notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato tutti i regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che soddisfano le condizioni della carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione. Gli aiuti individuali ad hoc e i regimi di aiuti al funzionamento non saranno esentati dall'obbligo di notifica. Inoltre, i requisiti in materia di informazione e di notifica individuale previsti per i grandi progetti di investimento individuali di cui al punto 4.3 continueranno ad applicarsi, ivi compresi i casi di aiuti concessi in base a regimi esentati.

⁽⁸⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁸⁸⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

⁽⁸⁹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

- qualora i regimi di aiuti a finalità ambientale consentano la concessione di aiuti a finalità regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁹⁰⁾, gli Stati membri modificheranno i regimi in questione in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data di concessione dell'aiuto;
- se necessario, gli Stati membri modificheranno gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto.

La Commissione inviterà gli Stati membri a confermare la loro accettazione delle presenti proposte entro un mese.

108. La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale in un'Unione allargata. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale applicabili nell'UE. La Commissione ritiene che questo sia facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione richiederà sistematicamente l'impegno, da parte dello Stato membro, a pubblicare su Internet l'intero testo del regime di aiuti definitivo e a comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet di detta pubblicazione. I progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione del regime non saranno ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
109. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie e di impegni internazionali.

⁽⁹⁰⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

ALLEGATO I

Definizione dell'industria siderurgica

Ai fini dei presenti orientamenti, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata ⁽¹⁾
Ghise gregge	7201
Ferro-leghe	7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi	7203
Ferro ed acciai non legati	7206
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71
Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91
Vergella di ferro o di acciai non legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99
Barre di ferro o di acciai non legati	7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10
Acciai inossidabili	7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31
Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili	7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati	7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Prodotto	Voce della nomenclatura combinata ⁽¹⁾
<i>Vergella, barre e profilati di altri acciai legati</i>	7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80
<i>Palancole</i>	7301 10 00
<i>Rotaie e traverse</i>	7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20
<i>Tubi e profilati cavi, senza saldatura</i>	7303, 7304
<i>Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio</i>	7305

⁽¹⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO II

Definizione dell'industria delle fibre sintetiche

Ai fini dei presenti orientamenti, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero
- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, ovvero
- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche riguardo ad aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, richieste al punto 65

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello UAL-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (costruzione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del sostegno previsto (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti:

ALLEGATO IV

Metodo per la ripartizione delle quote in termini di popolazione nelle zone assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nei vari Stati membri

Il principio che guida la distribuzione delle quote in termini di popolazione ammissibile consiste nell'attribuire tali quote secondo il **grado di disparità regionali** osservato all'interno dei singoli Stati membri e tra i diversi Stati membri.

Tali disparità vengono rilevate mediante due indicatori: il prodotto interno lordo pro capite in standard di potere d'acquisto (**PIL pro capite in SPA**) e il livello di **disoccupazione**. Il metodo calcola le disparità senza prendere in considerazione le regioni assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e le cosiddette regioni ad effetto statistico, nonché le regioni a sviluppo economico e le regioni a scarsa densità di popolazione. I dati impiegati nel calcolo corrispondono alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche: 2000-2002 per il PIL pro capite e 2001-2003 per la disoccupazione a livello nazionale e a livello di UE-25.

Il metodo si applica in tre fasi successive:

Fase I

Per constatare le disparità summenzionate **vengono utilizzate due soglie**. Le regioni a livello NUTS-III devono avere un PIL pro capite inferiore all'85 % o un livello di disoccupazione superiore al 115 % della media nazionale (SM = 100). Per quanto riguarda il livello di disoccupazione, si ritiene che vi sia una disparità sufficiente se la regione in questione ha un tasso di disoccupazione superiore del 50 % della media nazionale.

Fase II

Per tener conto della posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25, le soglie di 85 per il PIL pro capite e di 115 per la disoccupazione sono modificate in base alle seguenti formule:

$$\text{Soglia PIL adeguata } PIL = 85 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RMS}}{2} \right)$$

$$\text{Soglia disoccupazione adeguata } Disoccupazione = \text{MIN} \left[150; 115 \times \left(\frac{1 + \frac{100}{RMS}}{2} \right) \right]$$

dove RSM è la posizione relativa dello Stato membro rispetto alla media UE-25 in %.

L'introduzione di tali correzioni implica che le regioni degli Stati membri più ricchi dovrebbero avere un PIL pro capite più basso rispetto alla media nazionale per soddisfare il criterio della sufficiente disparità. Le regioni degli Stati membri con una disoccupazione bassa dovrebbero avere un livello di disoccupazione superiore anche se limitato al livello del 150 %. Al contrario, le regioni degli Stati membri più poveri possono avere un PIL pro capite superiore a 85 e le regioni negli Stati membri con una disoccupazione elevata possono dimostrare una disparità sufficiente con un livello di disoccupazione inferiore a 115.

Esempi di applicazione di formule correttive

Posizione relativa dei Paesi Bassi (UE-25 =100): PIL pro capite 122,5, disoccupazione 32,9.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per i Paesi Bassi passano da 85 a 77,2 per il PIL pro capite e da 115 a 150 per la disoccupazione.

Posizione relativa della Grecia (UE-25 =100): PIL pro capite 74,5, disoccupazione 111,7.

Dopo l'applicazione delle formule correttive summenzionate, le soglie per la Grecia passano da 85 a 99,5 per il PIL pro capite e da 115 a 109,0 per la disoccupazione.

Fase III

La fase successiva consiste nel verificare quali aree non ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), o non specificamente designate come aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), soddisfano i criteri della sufficiente disparità. Le popolazioni di tutte le aree NUTS-III che soddisfano questi criteri vengono sommate per ciascuno Stato membro. Successivamente viene calcolata la popolazione totale di tutte le aree che soddisfano questo criterio per l'UE-25 nonché la percentuale che ciascuno Stato membro rappresenta in tale cifra complessiva. Le varie percentuali vengono quindi considerate il **criterio di ripartizione** per le quote consentite di copertura in termini di popolazione.

Se la Commissione decide di concedere la copertura del 42 % della popolazione UE-25 che vive nelle zone assistite, la popolazione di tutte le aree assistite ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e di quelle designate come ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), viene detratta da tale cifra. La quantità rimanente è distribuita tra Stati membri in base al **criterio di ripartizione**.

Inoltre ed anche poiché non è fattibile dimostrare l'esistenza di disparità interne per gli Stati membri che non hanno una suddivisione regionale a livello di NUTS-III (Lussemburgo e Cipro), viene applicata una rete di sicurezza per garantire che nessuno Stato membro perda più del 50 % della copertura delle proprie aree assistite (considerando sia le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che le aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), rispetto agli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale del 1998. Lo scopo è garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un margine di flessibilità sufficiente per un'efficace politica di sviluppo regionale.

ALLEGATO V

Copertura degli aiuti a finalità regionale, 2007-2013

Belgio	Regioni	PIL pro capite ⁽¹⁾	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	...		
Effetto statistico	Hainaut	75,45	
			12,4 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			13,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			25,9 %

⁽¹⁾ PIL pro capite 2000-2002, SPA, UE-25 = 100 (Eurostat news release 47/2005 del 7.4.2005).

Repubblica ceca	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Střední Morava	52,03	
	Severozápad	53,29	
	Střední Čechy	54,35	
	Moravskoslezsko	55,29	
	Severovýchod	55,59	
	Jihovýchod	58,17	
	Jihozápad	60,41	
			88,6 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			88,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,7 %

Danimarca		Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ...		
Effetto statistico		
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)		8,6 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013		8,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)		2,7 %

Germania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Dessau	65,99	
	Chemnitz	69,63	
	Brandenburg-Nordost	70,64	
	Magdeburg	72,27	
	Mecklenburg-Vorpommern	72,56	
	Thüringen	73,10	
	Dresden	74,95	
			12,5 %
Effetto statistico	Halle	75,07	
	Leipzig	77,12	
	Brandenburg-Südwest	77,45	
	Lüneburg	81,80	
			6,1 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			11,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			29,6 %
Estonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Estonia	44,94	100 %
Grecia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Dytiki Ellada	56,30	
	Anatoliki Makedonia, Thraki	57,40	
	Ipeiros	59,30	
	Thessalia	62,90	
	Ionia Nisia	65,53	
	Kriti	72,27	
	Peloponnisos	73,71	
	Voreio Aigaio	74,29	
			36,6 %
Effetto statistico	Kentriki Makedonia	75,89	
	Dytiki Makedonia	76,77	
	Attiki	78,98	
			55,5 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,9 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			100,0 %


Spagna	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Extremadura	59,89	
	Andalucia	69,29	
	Galicia	73,36	
	Castilla-La Mancha	74,75	
	Canarias	87,79	
			36,2 %
Effetto statistico	Asturias	79,33	
	Murcia	79,37	
	Ceuta	79,64	
	Melilla	79,72	
			5,8 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			17,7 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			59,6 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			12,4 %
Francia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Guyane	56,76	
	Réunion	60,63	
	Guadeloupe	67,32	
	Martinique	74,88	
			2,9 %
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			15,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			18,4 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			6,9 %
Irlanda			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			50,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			50,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			25,0 %

Italia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Calabria	67,93	
	Campania	71,78	
	Sicilia	71,98	
	Puglia	72,49	
			29,2 %
Effetto statistico	Basilicata	77,54	
			1,0 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			3,9 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			34,1 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			5,6 %
Cipro			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			50,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			50,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			16,0 %
Lettonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lettonia	37,28	100 %
Lituania	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lituania	40,57	100 %
Lussemburgo			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			16,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			16,0 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			5,1 %

Ungheria	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Észak Magyarország	36,10	
	Észak Alföld	36,31	
	Dél Alföld	39,44	
	Dél Dunántúl	41,36	
	Közép Dunántúl	52,28	
	Nyugat Dunántúl	60,37	
			72,2 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			27,8 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			100,0 %
Malta	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Malta	74,75	100 %
Paesi Bassi			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,5 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			7,5 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			2,4 %
Austria			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico	Burgenland	81,50	3,4 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,1 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			22,5 %

Polonia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Lubelskie	32,23	
	Podkarpackie	32,80	
	Warminsko-Mazurskie	34,70	
	Podlaskie	35,05	
	Swietokrzyskie	35,82	
	Opolskie	38,28	
	Malopolskie	39,81	
	Lubuskie	41,09	
	Lódzkie	41,45	
	Kujawsko-Pomorskie	41,80	
	Pomorskie	45,75	
	Zachodniopomorskie	46,29	
	Dolnoslaskie	47,52	
	Wielkopolskie	48,18	
	Slaskie	50,62	
Mazowieckie	68,77		
			100 %
Portogallo			
	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Norte	61,94	
	Centro (PT)	63,08	
	Alentejo	65,72	
	Açores	61,61	
	Madeira	87,84	
			70,1
Effetto statistico	Algarve	80,05	3,8 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			2,8 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			76,7 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,2 %
Slovenia			
	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Slovenia	74,40	100 %

Slovacchia	Regioni	PIL pro capite	Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Východné Slovensko	37,21	
	Stredné Slovensko	40,72	
	Západné Slovensko	45,42	
			88,9 %
Effetto statistico			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			88,9 %
Copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			7,5 %
Finlandia			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			33,0 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			33,0 %
Svezia			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)			
Effetto statistico ...			
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			15,3 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			15,3 %
Regno Unito			
			Copertura in termini di popolazione
Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	Cornwall & Isles of Scilly	70,16	
	West Wales and the Valleys	73,98	
			4,0 %
Effetto statistico	Highlands and Islands	77,71	0,6 %
Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)			19,3 %
Copertura totale in termini di popolazione 2007-2013			23,9 %





COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C(2005)

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del .../.../2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del .../.../2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b),

previa pubblicazione² del progetto del presente regolamento²,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti nelle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, in particolare, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013³, nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione⁴, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁵. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire una supervisione efficace e di semplificare le formalità amministrative

¹ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

² GU C

³ GU C

⁴ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3.

⁵ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

- (3) Essendo volti a colmare le lacune delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite la concessione di un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarsi nuovi stabilimenti.
- (4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuto a finalità regionale a favore degli investimenti. Pertanto, gli Stati membri devono sempre notificare alla Commissione i regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti, ossia i regimi di aiuti nei quali non è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio. Esempi di regimi di aiuti di questo tipo sono i regimi che comportano prestiti pubblici, garanzie dello stato contenenti elementi di aiuto e partecipazioni pubbliche che non soddisfano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (6) Sono inoltre esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfa tutte le condizioni pertinenti del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento preciso al presente regolamento.
- (7) Gli aiuti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, sono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Tali aiuti vengono valutati, in particolare, in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali si applicano norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo

3, del trattato. Ciò vale per l'industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell'acquicoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti che imitano o sostituiscono latte e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁶.

- (9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a settori specifici non dovrebbero quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. La Commissione riconosce, in linea con la sua prassi costante, che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali ed in generale ha un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale. Di conseguenza, i regimi di aiuti a finalità regionale a favore di investimenti destinati ad attività turistiche non dovrebbero essere considerati come indirizzati a settori specifici e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
- (10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza ed altri servizi concessi ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (11) Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuto ai sensi dell'articolo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, è necessario garantire che gli aiuti individuali concessi alle grandi imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuto (aiuti ad hoc) rimangano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (12) Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁷.
- (13) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.

⁶ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁷ GU L 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (14) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati a norma del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione ad investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento e ad aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (15) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali aiuti restano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (16) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell'investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi al progetto d'investimento.
- (17) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia concessi ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (18) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione ad effettuare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e che costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività.
- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")⁸ in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

⁸ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- (20) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁹, il presente regolamento non esenta gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non sono quindi esentati dalla notificazione.
- (21) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità ampliata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime degli aiuti e comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione.
- (22) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

⁹ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:
 - settore della pesca;
 - settore della costruzione navale;
 - settore carbonifero e siderurgico;
 - settore delle fibre sintetiche.

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87¹⁰;

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
 - (a) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - (b) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
4. Gli aiuti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 vengono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Detti aiuti vengono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) per "aiuto" si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

¹⁰ GUL 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- (b) per “piccola o media impresa (PMI)” si intende una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 364/2004¹¹;
- (c) per “investimenti iniziali” si intende:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
 - l’acquisizione di attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

La mera acquisizione di azioni di un’impresa con personalità giuridica non costituisce un investimento iniziale;

- (d) per “attivi materiali” si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;
- (e) per “attivi immateriali” si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- (f) per “grande progetto di investimento” si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l’aiuto è concesso;
- (g) per “intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale” si intende il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
- (h) per “regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti” si intendono i regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti nei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- (i) per “inizio dei lavori” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità;
- (j) per “creazione di posti di lavoro” s’intende l’incremento netto del numero di dipendenti (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo precedente di 12 mesi, dedotti i posti di lavoro eventualmente persi in tale periodo nel medesimo stabilimento;

¹¹ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

- (k) per “numero di dipendenti” si intende il numero di unità di lavoro-anno (ULA), cioè il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA;
- (l) per “costi salariali” si intende l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi sociali obbligatori;
- (m) per “posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento” si intendono i posti di lavoro che riguardano l’attività alla quale si riferisce l’investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati a seguito dell’aumento nel tasso di utilizzo della capacità creata dall’investimento;
- (n) per “prodotti agricoli” si intendono:
- i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, con l’eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
 - i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);
 - i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio¹²;
- (o) per “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto essi contengono grassi e/o proteine d’origine non casearia con o proteine derivate dal latte (prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio);
- (p) per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende un trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo;
- (q) per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto.

Articolo 3 - Condizioni per l’esenzione

1. I regimi trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il

¹² GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- (a) qualsiasi aiuto accordato nell'ambito di un regime di tale tipo rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - (b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli aiuti a concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - Aiuti all'investimento iniziale

3. Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- (a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
 - (b) l'intensità lorda degli aiuti non superi il massimale regionale in vigore al momento dell'investimento per la regione nella quale ha luogo l'investimento, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; e
 - (c) siano soddisfatte tutte le altre condizioni del presente regolamento.
4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, i massimali di cui al paragrafo 1 possono essere aumentati del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5. Gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni:
- (a) l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni dopo il completamento dei lavori o per tre anni nel caso di PMI;
 - (b) gli attivi immateriali ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
 - essere considerati ammortizzabili
 - essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

- figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI
- (c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

La condizione di cui al punto a) non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo succitato, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

6. I massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ad un’intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento ammissibili materiali e immateriali o in percentuale dei costi salariali stimati della persona assunta, calcolati per un periodo di due anni, per i posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo.
7. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, nella misura in cui viene rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l’attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
8. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le spese ad essi inerenti sono da aggiungere ai costi di acquisizione.
9. I costi relativi all’acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in affitto vengono presi in considerazione solo se il contratto di affitto ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di affitto. Per quanto riguarda l’affitto di terreni e di immobili, l’affitto deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d’investimento o per tre anni nel caso di PMI.
10. Nel settore dei trasporti le spese destinate all’acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.
11. Tranne nel caso di PMI e di rilevazioni, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevazione, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima della rilevazione. Per le PMI, possono essere presi in

considerazione anche i costi totali degli investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino ad un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

12. Qualora l'aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d'investimento;
 - (b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dei lavori ed essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta o per tre anni in caso di PMI.
13. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le intensità massimi degli aiuti a favore degli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentati come segue:
 - (a) 50% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
 - (b) 25% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

Articolo 5 - Necessità dell'aiuto

14. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti soltanto se il beneficiario ha presentato la relativa domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, sottoposto ad una verifica particolareggiata, soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuto.

Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti a finalità regionale.

15. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti fiscali approvati in base ai quali un'esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

Articolo 6 - Cumulo

16. I massimali d'aiuto di cui all'articolo 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.
17. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
18. Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")¹³ concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7 - Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

I seguenti aiuti non sono esentati dall'obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

- (1) i regimi non trasparenti di aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti;
- (2) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a settori particolari. I regimi di aiuti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non devono essere considerati come destinati a settori specifici. Il settore del turismo copre le seguenti attività economiche in base alla classificazione NACE. 1.1:
 - NACE 55: alberghi e ristoranti;
 - [NACE 63.3: attività delle agenzie di viaggio e degli operatori di viaggio, attività di assistenza turistica;]
 - NACE 92: attività ricreative, culturali e sportive.
- (3) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti al funzionamento ed aiuti alle piccole imprese di recente costituzione;
- (4) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuto esistenti qualora l'importo complessivo degli aiuti provenienti da tutte le fonti superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR,

¹³ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso;

- (5) gli aiuti ad hoc a finalità regionale concessi al di fuori di qualsiasi regime di aiuti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001;
- (6) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

Articolo 8 - Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti o concedono un aiuto individuale in base ad un regime esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a detto regime di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.
2. Ogniqualevolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la notificazione individuale fissata all'articolo 7, paragrafo 4, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II in forma elettronica. Tali informazioni saranno pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (<http://europa.eu.int/comm/competition/>).
3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni del presente regolamento.
4. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il

presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁴.

5. Gli Stati membri pubblicano il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non sono ammissibili ad aiuti a finalità regionale.

Articolo 9 - Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica ai regimi di aiuti che entreranno in vigore o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento rimane in vigore fino a quando verrà sostituito da un nuovo regolamento o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2013.
2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.
3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, .../.../2006

*Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione*

¹⁴ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

ALLEGATO

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato
concessi in virtù del regolamento (CE) n. x/2006 della Commissione, del xx 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Aiuto n.	XR (<i>to be completed by DG COMP</i>)/anno		
Stato membro			
Regione nella quale si applica il regime (NUTS II)			
Titolo del regime di aiuti			
Base giuridica			
Spesa annua prevista per il regime Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.	Importo annuo totale ... milioni di EUR		
Intensità massima dell'aiuto Precisare la %	Conformemente all'articolo 4 del regolamento	Sì	No
Data di applicazione	.././20..		
Durata del regime	Fino al .././20....		

Settori economici interessati	Tutti i settori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti	Sì
	Limitato a settori specifici Precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.1 ¹⁵ :	Sì/No
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome	
(Indicare il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica)	Indirizzo	
Indicare l'indirizzo Internet della pubblicazione del regime di aiuti		

¹⁵ La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

ALLEGATO II

Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 4

1. Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Enti pubblici che forniscono l'assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):
4. Stato membro nel quale viene effettuato l'investimento:
5. Regione (livello NUTS-III) nella quale viene effettuato l'investimento:
6. Comune (in precedenza livello NUTS-V, ora livello LAU-II) nel quale viene effettuato l'investimento:
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):
9. Breve descrizione del progetto di investimento:
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:
12. Intensità degli aiuti (% in ESL):
13. Condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno (se del caso):
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:
15. Data di concessione degli aiuti:

**La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
valutare richieste di approfondimento su tematiche specifiche
da trattare nello speciale**

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.

Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles tel 0032.2.6262850 fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it